

# Leggi e regolamenti regionali

Atto: REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1

Titolo: Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9"

Pubblicazione: ([B.U. 07 agosto 2008, n. 75](#))

Stato: Vigente

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA](#)

Materia: [Strutture assistenziali](#)

Note: Errata corrige nel b.u.r. n. 9 del 29 gennaio 2009.

## Sommario

---

[Art. 1 \(Modifiche all'articolo 14 del regolamento 13/2004\)](#)

[Art. 2 \(Modifica all'articolo 15 del regolamento 13/2004\)](#)

[Art. 3 \(Modifica all'articolo 17 del regolamento 13/2004\)](#)

### Art. 1

(Modifiche all'articolo 14 del regolamento 13/2004)

1. Il [comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13](#) "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla [l.r. 13 maggio 2003, n. 9](#)" E' sostituito dal seguente:

"1. Gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente."

2. Al [comma 2 dell'articolo 14 del regolamento regionale 13/2004](#) le parole: "In via transitoria e fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono validi per l'accesso al ruolo di educatore" sono sostituite dalle seguenti: "Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008".

### Art. 2

(Modifica all'articolo 15 del regolamento 13/2004)

1. Il [comma 1 dell'articolo 15 del regolamento regionale 13/2004](#) E' sostituito dal seguente:

"1. I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente."

### Art. 3

(Modifica all'articolo 17 del regolamento 13/2004)

1. Dopo il [comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 13/2004](#) è aggiunto il seguente:

"1 bis. La lettera a) del comma 1 si applica altresì ai soggetti privati individuati all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge."